

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2012**, il giorno **5** del mese di **luglio**, alle ore **18.15**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Di Girolamo, Cirillo, Di Silvestre, Scoponi, Manieri, Cappuccilli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 6) CRITERI ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI ESECUZIONI IMMOBILIARI
- 7) VARIAZIONI TABELLARI TRIBUNALE DI PESCARA
- 8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
 - N. 23/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 24.7.2012
 - N. 25/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 5.7.2012
 - N. 32/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 22.7.2012
 - N. 41/12 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 27.9.2012
 - N. 43/12 RELATORE AVV. LA MORGIA SCADENZA 28.9.2012
 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/12 (RELATORE AVV. CIRILLO)
 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 3/12 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
- 9) ISTANZA 26.6.2012 AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
- 10) XXXI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: ASSEMBLEA ELEZIONE DELEGATI
- 11) RIMBORSO QUOTA PQM 2010
- 12) ISTANZA INSERIMENTO ELENCO DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- 13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
- 14) ISTANZE AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94
- 15) RATIFICA DELIBERA O.D.M.
- 16) OPINAMENTI
- 17) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) **LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE**

Letto il verbale della seduta precedente (27.6.2012), il Consiglio l'approva.

- 2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di L'Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 10 luglio 2012. Il Consiglio prende atto.

b) Il Presidente rende noto che la Collega avv. Matilde Cionini ha richiesto di partecipare ad una prossima riunione del Consiglio per illustrare l'iniziativa del Soroptimist Club di Pescara. Il Consiglio delibera di convocare l'Avv. Matilde Cionini per la presentazione del progetto alla seduta del 13.07.2012.

c) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto, con istanza in data 28.6.2012, il nominativo di un avvocato esperto in materia civile e penale.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Pasquale Provenzano che risulta iscritto nell'elenco "diritto penale", mentre per l'indicazione del nominativo di un avvocato in materia civile, delibera di richiedere all'istante di specificare l'oggetto dell'incarico che l'avvocato dovrebbe assumere.

-Alle ore 18,25 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga, Cappuccilli, Di Girolamo e Scoponi-

d) Il Presidente rende noto che sono pervenute in data 4.7.2012 due comunicazioni rispettivamente dall'Avv. * e dall'Avv. * relativamente a denuncia querela sporta nei loro confronti dalla sig.ra *.

Il Consiglio, rilevato che dai verbali allegati alle comunicazioni non risulta alcun elemento per verificare quali siano i fatti attribuiti agli iscritti, delibera di richiedere agli stessi maggiori informazioni in merito.

e) Il Presidente rende noto che in data 3.7.2012 è pervenuta dall'Avv. Massimo Di Tonto comunicazione ai sensi dell'art. 18 Canone III del Codice Deontologico, poiché lo stesso curerà una rubrica su questioni giuridiche varie sul periodico mensile a distribuzione gratuita "Lo Spiffero".

Il Consiglio prende atto.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott. Diana Marzoli

b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila il dott. Fabio Tiberii con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Elena Maraesse, Silvia Di Iorio, Giulia Di Cesare;

d) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. Altobrando Parere su domanda del 29.6.2012;

e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Alfonso Cristalli su domanda del 5.7.2012.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione agli atti esecutivi da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara, da proporre nei confronti della Prefettura di Pescara e del Ministero dell'Interno dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,

relativamente al procedimento per espropriazione forzata immobiliare da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni a seguito di sinistro stradale da proporre nei confronti di ** dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per richiedere l'autorizzazione al rilascio del passaporto al figlio minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da circolazione stradale da proporre nei confronti di ** dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 342 c.c. e azione possessoria da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dei coniugi da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero crediti da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione coniugi da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento invalidità civile da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dei coniugi da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 700 c.p.c. a tutela del diritto di accoglienza ed assistenza di disabile grave da proporre nei confronti del Comune di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, rilevato che la dichiarazione prodotta non appare sufficiente ai fini richiesti e che il termine già concesso è tuttora pendente, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta in attesa di ulteriore integrazione;
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità e richiesta di ingiunzione ex art. 664 c.p.c. proposto dall'Avv. * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/06/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che dalla dichiarazione consolare in atti non è desumibile se risultino o meno redditi dell'istante prodotti in *, delibera di concedere il termine di gg. 20 per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.;
- Il Consiglio prende atto della comunicazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Valentino in A.C. relativa alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra *, nata a * il * disposto con delibera 27.10.2011.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, udita la relazione del Cons. Di Girolamo, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita del figlio, ossia alla data del 25.2.2013 e parzialmente nella misura del 50% dal 26.2.2013 al 31.12.2013, data di compimento del terzo anno di età della/o bimba/o, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita del figlio, ossia alla data del 10.2.2013 e parzialmente nella misura del 50% dall'11.2.2013 al 31.12.2013, data di compimento del terzo anno di età della/o bimba/o rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50%, fino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Riesame accreditamenti MCM e Resolutia

Il Consiglio riesaminate le proprie delibere di accreditamento del 16.03.2012, relativa al Corso integrativo sulla conciliazione specializzata organizzato da MCM ADR Conciliare e s.r.l., e del 07.06.2012, di accreditamento dell'evento formativo "Corso di aggiornamento e specializzazione per mediatori" organizzato da Resolutia; considerato che il numero di crediti riconosciuto ai due eventi formativi ha una proporzione non omogenea, delibera di riconoscere all'evento organizzato dalla Resolutia Gestione delle controversie nr. 20 crediti in luogo dei 18 inizialmente riconosciuti.

-Alle ore 18,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre ed escono i Cons.ri Coco, Febbo, Cappuccilli e Scoponi-

6) CRITERI ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Presidente riferisce che i Magistrati del Settore Espropriazioni Forzate e Procedure Concorsuali hanno trasmesso il provvedimento adottato in data 26.06.2012, con il quale sono stati assunti i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai professionisti delegati iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-quater disp. att. c.p.c..

Il Consiglio, dopo ampia discussione, considerata la posizione assunta in precedenza dal C.O.A. circa il sistema di rotazione per l'attribuzione degli incarichi, che privilegia i professionisti facenti parte di studi professionali associati o società professionali e coloro che costituiscano una stabile ed effettiva organizzazione comune, a discapito dei professionisti che svolgano tale attività in forme diverse, non stabilmente organizzate; considerato che, per il numero delle procedure e il numero dei professionisti iscritti nel predetto elenco, coloro che fanno parte dei gruppi c) e d) non hanno possibilità concrete di assegnazione degli incarichi; considerato che il criterio di preferenza adottato prescinde da una verifica in concreto delle attitudini degli iscritti agli elenchi, penalizzando a priori professionisti parimenti qualificati, invita i Magistrati del Settore Espropriazioni Forzate e Procedure Concorsuali a far sì che il criterio di rotazione per l'assegnazione degli incarichi consenta anche agli iscritti che saranno inseriti nei gruppi c) e d) di essere nominati quali professionisti delegati.

-Alle ore 19,10 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Coco, Febbo, Cappuccilli e Scoconi.-

7) VARIAZIONI TABELLARI TRIBUNALE DI PESCARA

Il Presidente riferisce che il giorno 03.07.2012, insieme con il Cons. Segretario e il Cons. Tesoriere, ha partecipato ad una riunione con il Presidente del Tribunale e i Presidenti delle sezioni civile e penale, avente ad oggetto le variazioni tabellari del Tribunale di Pescara, come da bozze trasmesse dalla Presidenza del Tribunale il 29.06.2012 Prot. 1026/12U, inviate a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, pur apprezzando il notevole sforzo organizzativo dell'ufficio e il notevole apporto qualitativo e quantitativo dei singoli magistrati, nonché il fattivo contributo dei giudici onorari, nel fronteggiare il notevole carico di lavoro, osserva quanto segue:

a) per quanto attiene al settore penale,

- preso atto che dai rilevati statistici risulta un aumento dei processi nell'arco del triennio 2009-2011 e che sono ritenuti di particolare rilevanza i processi di rito collegiale e di maggiore impatto mediatico, per i quali lo sforzo organizzativo dell'Ufficio comporta l'assorbimento quasi integrale dei magistrati togati;

- considerato che, di conseguenza, si è previsto di continuare ad affidare i processi di competenza del giudice monocratico ai magistrati onorari;

- ritenuto che i magistrati onorari possono essere impiegati nella composizione dei collegi, come già accade in materia di riesame delle misure cautelari reali, così sgravando i magistrati togati della partecipazione alle udienze collegiali;

- considerato che la posizione già assunta dal Foro nel corso delle assemblee tenutesi nell'anno 2011, di contrarietà all'utilizzo dei G.O.T. per la decisione delle cause nella materia civile, deve ritenersi a maggior ragione valida per il settore penale, anche per il fatto che le competenze dei G.O.T. sono state ampliate fino a ricomprendervi tutti i reati a citazione diretta (ad es. urbanistica, ambiente, lesioni colpose da responsabilità medica, etc.),

delibera

di manifestare al Presidente del Tribunale e al Presidente della sezione penale la contrarietà del C.O.A. all'affidamento ai G.O.T. di parte degli affari del giudice togato, attraverso la creazione e affidamento di ruoli aggiuntivi, nonché al ricorso all'istituto della supplenza per impedimento del giudice professionale, se non per motivi impreveduti e contingenti.

b) Per quanto attiene al settore civile,

- preso atto della scopertura dell'organico, dovuta alla preferenza data al settore penale in funzione dello svolgimento dei processi di maggiore impatto mediatico;

- ribadito che, come emerge dai dati rilevabili dalla relazione, l'attività svolta dai magistrati professionali ha prodotto risultati lusinghieri e senz'altro apprezzabili;

- ritenuto che circa l'utilizzo dei G.O.T. per la decisione delle cause il Foro si è già espresso in termini di contrarietà;

- considerato che, comunque, non può essere condiviso il criterio per il quale vengano affidati ai G.O.T. ruoli di magistrati togati senza alcuna limitazione di valore,

delibera

di suggerire la redistribuzione delle cause assegnate al Dr. Gianluca Falco, attualmente applicato alla sezione penale, tra gli altri magistrati togati, prevedendo un maggiore contributo da parte dei G.O.T. a supporto dei giudici professionali.

8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **N. 23/12** proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio,
- udita la relazione del Cons. delegato avv. Scoconi;
- rilevato che con la richiesta di riapertura della fase preliminare di accertamenti relativi all'esposto N. 31/2011 (che il Consiglio, nella seduta del 19/01/2012, ha rubricato come nuovo esposto della sig.ra * nei confronti dell'avv.*, attribuendo il N. 23/2012), l'esponente ripropone sostanzialmente all'esame del Consiglio i medesimi fatti contenuti nel precedente esposto, già archiviato in data 15/09/2011;
- esaminata con attenzione tutta la documentazione versata dall'esponente, sia quella allegata all'opposizione alla archiviazione, sia quella allegata alla memoria difensiva dell'avv. * del 15/05/2012, sia quella prodotta con le integrazioni documentali del 6 giugno 2012 dell'Avv. * e del 20/21 giugno 2012 dell'esponente;
- considerato che la medesima attenzione il Consiglio aveva riservato al precedente esposto della Sig.ra * dell'11/5/2011 ed alla documentazione successivamente inviata, pervenendo così al provvedimento motivato di archiviazione del 15/09/2011;
- ritenuto che gli unici fatti nuovi sottoposti dall'esponente all'attenzione del COA, rispetto a quelli che hanno già formato oggetto della precedente deliberazione di archiviazione, sono i seguenti:

- a) la richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali formulata dall'avv. * nei confronti della sig.ra * con lettera raccomandata del 14/11/2011, da quest'ultima percepita come "minacciosa" o addirittura "persecutoria" nei suoi confronti;
- b) la produzione in allegato alle difese svolte dinanzi a questo Consiglio nel precedente esposto "la corrispondenza intercorsa via mail" con l'esponente;
- c) la mancanza di iscrizione nel registro degli intermediari immobiliari;
- d) l'eccessivo coinvolgimento personale dell'avv. * nella controversia in atto tra il sig. * e l'esponente e la mancanza di sintonia tra l'avvocato ed il proprio cliente, il quale sarebbe inconsapevole, se non addirittura all'oscuro, delle iniziative giudiziali e stragiudiziali intraprese dall'avv. * nei confronti della sig.ra *.

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali il Consiglio rileva che l'art. 48 del Codice deontologico fa divieto all'avvocato di minacciare alla controparte azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie, caratteristiche queste che certamente non ricorrono leggendo il testo della lettera raccomandata datata 14/11/2011, che l'avv. * ha indirizzato alla signora *.

La produzione a questo Consiglio, a fini difensivi, della corrispondenza intercorsa via mail con la ricorrente non costituisce illecito disciplinare, in quanto l'art. 28 Cod. deont. fa divieto di produrre in giudizio solo la corrispondenza intercorsa con altro avvocato e qualificata come riservata. Nel caso di specie, la fase preliminare degli accertamenti relativi ad un esposto inoltrato dinanzi al COA non può certo definirsi giudizio e la corrispondenza intercorsa direttamente tra l'avvocato e la controparte (non con il suo avvocato) non risulta che sia mai stata qualificata come riservata e, in ogni caso, è stata prodotta dall'avv. * a fini difensivi da accuse mosse nei suoi confronti dall'esponente.

Per quanto riguarda l'accusa rivolta all'avv. * di essersi proposto come mediatore immobiliare senza essere iscritto nel registro triennale degli intermediari, il Consiglio, pur rilevando che la mediazione immobiliare non rientra in generale tra i compiti propri dell'attività forense, rileva che nel caso di specie non risulta né che l'avv. * abbia in concreto svolto tale attività né soprattutto che lo abbia fatto in maniera continuativa, essendo vietato dall'art.10 Cod. deont. solo l'espletamento di attività commerciali e di mediazione, ove svolte con carattere di continuità. Proprio l'eventuale iscrizione nel registro degli intermediari sarebbe indice dell'esercizio continuativo.

Infine, l'accusa di un eccessivo coinvolgimento personale dell'avv. * nella vicenda dallo stesso patrocinata e quella, per certi aspetti correlata e conseguente, di mancanza di sintonia con il proprio cliente *, se da un lato è già stata esaminata da questo Consiglio nella seduta del 15/09/2011 giungendo alla conclusione che "non sussistono incompatibilità di sorta in capo all'avv. *", dall'altro lato è generica e non pertinente giacché, ove valutata sotto l'aspetto del conflitto di interessi, manca nel caso di specie qualsiasi rilievo, censura o lamentela della parte assistita (che anzi risulta aver ratificato con lettera del 3 maggio 2012 l'operato dei propri legali), ove valutata invece sotto il profilo della violazione dei doveri di fedeltà e di indipendenza, manca da parte della ricorrente la prospettazione di quelli che sono, o dovrebbero essere (secondo il proprio assunto) gli interessi della sua controparte * e di quelli eventualmente confliggenti dell'avv. *.

P.Q.M.

il Consiglio delibera di archiviare l'esposto.

-Alle ore 20,10 esce il Cons. Stramenga.

- **N. 25/12** proposto da * nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez, ritenuto che, agli atti, vi è la prova dell'aver incassato l'iscritto, in data 1.4.2011, la somma di € 2.400,00=, mediante versamento di assegno inviatogli con lettera del 5.3.2011 dall'esponente, e non l'altra

maggiore, di € 3.100,00=, cui si fa riferimento nell'esposto e che, a seguito della corresponsione dell'indicato importo, venne emessa la fattura n. * dell'*; che la protesi fornita dalla *, versata in atti, al tempo della costituzione in giudizio dell'esponente dinanzi al Tribunale Civile di *, quale documento n. *) del fascicolo della parte attrice, era custodita, unitamente a tutti gli altri atti e documenti facenti parte del fascicolo dell'attore, nella cassaforte della Cancelleria Civile del medesimo Tribunale, giusta provvedimento autorizzativo del G.I. Dott. * del 12.11.2007, e che, di conseguenza, era compito dell'Ufficio di Cancelleria che la custodiva di consegnarla al Consulente Tecnico d'Ufficio perché l'esperto rispondesse ai quesiti postigli dal Magistrato adito; che, in data 19.7.2011, come è dimostrato dal contenuto della dichiarazione di pari data vergata e sottoscritta dall'incolpato e, per ritiro della documentazione, dall'esponente, quest'ultimo era informato che l'appello, non essendo stata a quel tempo notificata la sentenza, dovesse essere avanzato nell'anno dalla sua pubblicazione, effettuata il *; non sussistendo, quindi, elementi dai quali desumere la responsabilità disciplinare dell'incolpato;

P.Q.M.

delibera di archiviare l'esposto n. 25/2012 R.E..

Dispone che la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pescara provveda a dare comunicazione del presente provvedimento all'iscritto ed all'esponente.

-Alle ore 20,27 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.-

- **N. 32/12** proposto da dott. * nei confronti degli avv.ti **. Il Cons. delegato avv. Di Girolamo svolge la relazione e riferisce che:

In data 20.4.2012 la Dott.ssa * segnalava al C.O.A. la condotta degli Avvocati ** i quali, a dire dell'esponente, erano venuti meno "agli elementari principi di deontologia", omettendo "il rendiconto sia economico che documentale" della causa civile loro affidata.

Le (tre) richieste allegate in copia rendevano esplicito il senso della doglianza formulata dall'esponente, la quale – premesso che i due legali si erano limitati a comunicarle che "la causa è stata vinta" - lamentava di non aver avuto in restituzione la somma di € 1.500,00 anticipata ai professionisti, i quali avrebbero dovuto restituirla in caso di esito favorevole della controversia (mail 17.3.12); di non aver avuto in restituzione i documenti ed il "pagamento di quanto è nel ns/ diritto" (racc. 22.3.12); di aver verificato che nel fascicolo restituito mancasse "documentazione inerente il contendere" e "ogni ragguaglio relativo a: onorari, diritti, spese, somme anticipate e relativi documenti" (racc. 14.4.12).

In data 10.5.2012 la nominata esponente integrava la documentazione, depositando – tra l'altro - la lettera del 18.4.2012 a firma dell'avv. *, il quale deduceva che possibili equivoci erano di attribuire al fatto che la pratica era stata gestita da una collega che, ormai da tempo, non aveva più rapporti di collaborazione con lo studio associato *.

Successivamente perveniva al C.O.A. la dichiarazione con la quale sia l'esponente, sia l'avv. * davano atto dell'intervenuto chiarimento tra le parti, con la definitiva composizione di ogni questione, con reciproca soddisfazione.

L'esito della vicenda consente al C.O.A. di qualificare il fatto alla stregua della mera ed episodica incomprensione nel rapporto tra cliente ed avvocato, senza che possa attribuirsi alla condotta posta in essere dagli Avvocati ** (il quale, per la verità, pare non aver contribuito in alcun modo alla gestione del rapporto professionale) alcun rilievo disciplinare.

Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto.

-Alle ore 20,32 esce il Cons. Torino-Rodriguez.-

- **N. 41/12** proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Corradini, delibera di dar seguito al tentativo di conciliazione, delegando, all'uopo, il Cons. Corradini e il Presidente.

-Alle ore 20,34 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Torino-Rodriguez.-

- **N. 43/12** proposto dall'avv. * nei confronti degli avv.ti **, udita la relazione del Cons. delegato avv. La Morgia, delibera di esperire il tentativo di conciliazione delegando, all'uopo, il Cons. La Morgia.

- **N. 54/12** proposto da * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez, il quale chiede di essere autorizzato ad astenersi dalla trattazione dell'esposto, in quanto l'avv. * ...*omissis*..., autorizza il Cons. Torino-Rodriguez all'astensione e manda al Cons. Segretario per la riassegnazione secondo rotazione.

- **N. 57/12** proposto dal Tribunale Penale di * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. La Morgia, il quale chiede di essere autorizzato ad astenersi dalla trattazione dell'esposto,

in quanto l'Avv. * ...*omissis*..., autorizza il Cons. La Morgia all'astensione e manda al Cons. Segretario per la riassegnazione secondo rotazione.

- **PROC. DISC. n. 2/12** (relatore avv. Cirillo)

Il Consiglio, stante l'assenza del relatore, rinvia la trattazione alla prossima seduta.

- **PROC. DISC. n. 3/12** (relatore avv. Di Silvestre)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, rilevato che, con comunicazione 01.06.2012, la Procura della Repubblica di * ha informato questo COA che è stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'Avv. * per il reato di cui all'art. 646, 61 n. 11) c.p. (proc. * R.G.N.R.), per i fatti di cui al capo di incolpazione del procedimento disciplinare, delibera di sospendere il procedimento nr. 3/12 fino alla definizione del predetto procedimento penale.

- **PROC. DISC. n. 23/11 e n. 5/12**

Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. La Morgia, che rappresenta la necessità di differire la trattazione del procedimento disciplinare nr. 23/11 nei confronti dell'Avv. * ad una seduta successiva a quella già fissata per il 21.09.2012, stante l'opportunità della trattazione contestuale del procedimento disciplinare aperto nei confronti dell'Avv. * nr. 5/12, concernente gli stessi fatti, delibera di rinviare la trattazione del procedimento nr. 23/11 alla seduta del 25.10.2012, ore 15,00, fissando, sin d'ora, quello nr. 5/12 alla seduta del 25.10.2012, ore 17,00.

- **PROC. DISC. n. 24/11**

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-Rodriguez, il quale rappresenta che alla seduta del 21.09.2012 è fissato altro procedimento nr. 24/11 nei confronti dell'Avv. *, ritenuta l'opportunità della trattazione nella stessa seduta anche del presente procedimento, differisce la data del 21.09.2012 al 25.10.2012, ore 16,00.

- **PROC. DISC. n. 13/10**

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. La Morgia, considerato che alla seduta del 21.09.2012 è fissata anche la trattazione del procedimento nr. 13/10 nei confronti dell'Avv. * e che non vi sono i termini per le comunicazioni di rito, delibera di rinviare la trattazione del procedimento suddetto alla seduta del 29.11.2012, ore 15,00.

-Alle ore 20,50 escono i Cons.ri La Morgia e Cappuccilli.-

9) ISTANZA 26.6.2012 AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)

Il Consiglio, letta l'istanza dell'avv. *, esponente nel procedimento disciplinare a carico dell'avv. * (fissato per il 13 luglio 2012); rilevato che il richiedente non è parte del procedimento, bensì testimone; considerato che va preservata la genuinità della deposizione del teste, che potrebbe essere inficiata dalla conoscenza degli atti del procedimento, delibera di rigettare la richiesta di accesso agli atti.

10) XXXI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: ASSEMBLEA ELEZIONE DELEGATI

Il Consiglio,

- preso atto della convocazione da parte del Presidente del C.N.F. del XXXI Congresso Nazionale Forense sul tema "L'Avvocatura per una democrazia solidale", che si terrà a Bari dal 22 al 24.11.2012;

- ritenuto di dover provvedere ai relativi adempimenti;

delibera

- di convocare l'assemblea generale degli iscritti all'Albo degli Avvocati di Pescara per il giorno 15.09.2012, ore 9,00 in prima convocazione ed ore 10,00 in seconda convocazione;

- di darne comunicazione agli iscritti entro il 31.07.2012 a mezzo lettera informativa e manifesti da affiggersi nei locali del Tribunale.

Delibera altresì di riconoscere ai delegati il rimborso delle spese di iscrizione al Congresso con esclusione di quelle viaggio, vitto e alloggio, che rimarranno a carico dei delegati stessi.

Delibera altresì di fissare il termine del 14.09.2012, alle ore 12,00 per la presentazione delle candidature.

11) RIMBORSO QUOTA PQM 2010

Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni di rimborso delle spese di stampa e distribuzione dei fascicoli della Rivista PQM nn. I-II-III del 2010 pari ad euro 11.397,35, delibera di approvare la spesa e di autorizzare il Cons. Tesoriere al rimborso.

12) ISTANZA INSERIMENTO ELENCO DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, letta l'istanza dell'avv. * di inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la materia tributaria, ritenuto che il termine per l'inserimento negli elenchi è scaduto il 31.01.2012, delibera di rinviare l'esame della stessa in occasione della redazione degli elenchi per l'anno 2013.

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)

a) - udita la relazione del Cons. Avv. Alba Febbo;

- esaminato il libretto di pratica depositato dalla Dott.ssa *;

- rilevato che la stessa non risulta aver partecipato alle venti udienze, come previsto dall'art 6, lettera a) della legge 101/90;

- rilevato, altresì, che dalla scheda di valutazione rilasciata dalla Fondazione Forum Aterni si evince che la

Dott.ssa * non ha raggiunto il 75% delle presenze alle lezioni, nè sostenuto il 75% delle prove scritte programmate nel semestre, come previsto dal regolamento per la pratica forense del COA all'art.4, comma 11

d e l i b e r a

di non ammettere la Dott.ssa * al colloquio di verifica della pratica, in relazione al primo semestre.

b) Il Consiglio, udita la relazione dell'Avv. Febbo, esaminata l'istanza in data 24.05.12 del dott. *, richiamata la propria delibera del 01.12.11, in deroga alle previsioni di cui all'art. 4 del regolamento per la pratica, ammette il praticante al colloquio di verifica del terzo semestre di pratica.

14) ISTANZE AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94

Il Consiglio prende atto della richiesta dell'Avv. Elena Alberta Anzolin di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Elena Alberta Anzolin.

15) RATIFICA DELIBERA O.D.M.

Il Consiglio, letta la nota del commercialista dott. Giuseppe Toletti relativa al rendiconto semestrale della Camera di Conciliazione Forense e la delibera assunta dal Consiglio Direttivo dell'ODM in data odierna, ratifica la citata delibera e, in deroga all'art. 19 dello Statuto dell'ODM, autorizza il deposito del rendiconto semestrale entro il 31.07.2012, riservando di modificare detta norma regolamentare e rinviando alla prossima seduta per provvedere in merito.

IL PRESIDENTE

-Alle ore 21,14 escono il Presidente e il Cons. Stramenga.- Assume le funzioni di Presidente il Cons. Di Silvestre.

16) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

- avv. * per * € 1.133,00
- avv. * per * € 3.887,00 ritenuto che debbano liquidarsi gli onorari nella misura media;
- avv. * per * € 960,00
- avv. * per * € 10.006,00, ritenuto che per le voci: "posizione e archivio", "studio controversia", "conferenze di trattazione in studio", "conferenze di trattazione fuori studio" e "lettere" si liquidano gli onorari nella misura media e che per la voce "redazione contratto a modifica ed integrazione contratto preliminare" si liquida l'onorario minimo;

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.

17) VARIE ED EVENTUALI

Non vi sono argomenti da trattare.

Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.